



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 112 del 07-02-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
DETERMINAZIONE N. 104/2019. REVOCA.

Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

*Determinazione del settore n. 17
Proposta del settore n. 26*

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 1173 del 13/12/2018 con la quale:
- si stabiliva di avviare apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione dello portello Immigrati - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z0D2645101, approvando il relativo progetto, e stabilendo di procedere con l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- si delegava il servizio Affari Generali ed Attività Negoziali allo svolgimento della procedura su START;

VISTO:

- la determinazione n.104 del 05/02/2019 del responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali di approvazione degli atti di gara;
- l'avviso di gara pubblicato su START e all'albo pretorio in data 05/02/2019, sul profilo committente in data 06/02/2019;

CONSIDERATO CHE vi è necessità di approfondire il principio di rotazione sulla scorta di recenti sentenze del Consiglio di Stato tra cui CDS 435/2019, TAR Toscana 17/2018 confermata dal CDS 2079/2018, CDS 4125/2017,

RITENUTO pertanto che vi siano ragioni di legittimità giuridica e di opportunità dell'azione amministrativa, oltre che di rispetto del principio di libera concorrenza tra gli operatori, che impongono di agire in autotutela annullando gli atti di gara in una fase ancora embrionale in cui nessuna posizione da tutelare si è cristallizzata;

DATO ATTO CHE la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare/revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara (CDS 3989/2006), tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse: tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 della Costituzione, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;

VISTO l'avviso di gara dove si legge: "*l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati*";

VISTO il decreto legislativo 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso, informato il RUP dott.ssa Maria Alessandra Tofani,

DETERMINA

- 1) di revocare per le motivazioni di cui in premessa in via di autotutela la determinazione n. 104/2019 e la procedura di gara conseguente;
- 2) di dare atto che il provvedimento di revoca verrà pubblicato sul profilo committente, all'albo pretorio del Comune e su START;
- 3) di dare atto che si provvederà in tempi celeri ad indire una nuova procedura di gara con successivi atti;
- 4) di dare atto che il responsabile della procedura di gara e del presente provvedimento è la sottoscritta dott.ssa Danila Bandaccari

Data
07-02-2019

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA